

## European Registrars Conference 2014: Valutare il rischio nei prestiti

*Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.*

La foresta risponde con il tono con cui le si parla [chi la fa l'aspetti, ndt] (proverbio finlandese)

Dopo il pranzo, ecco un'altra ardua scelta: la valutazione dei rischi nei prestiti o le problematiche nel trasporto. Potrei parlare ore di problemi nel trasporto per un Museo di scienza e tecnologia, ma questi sarebbero soprattutto relativi all'ambito della mia istituzione, così ho scelto i prestiti.

*"In attesa di una vostra cortese risposta": lo scenario dei prestiti e delle richieste* è l'intervento presentato da Kate Parsons, Head of Collections Management, Tate, e Jane Knowles, Head of Exhibitions [National Gallery, London, ndt] nonché membro del direttivo dell'UKRG.

L'intervento è iniziato con una breve sguardo alla storia della valutazione del rischio nei prestiti e con alcuni gustosi episodi concernenti il trasporto di opere d'arte.

[immagini 1 e 2]

In generale, quando si tratta di prestiti ci sono tre tipi di rischi:

- 1) rischi finanziari
- 2) rischi logistici
- 3) rischi connessi alla curatela e all'etica

Tutti questi rischi devono essere affrontati tempestivamente. Per mostrare il metodo da seguire, Kate e Jane hanno proposto uno scenario: la Royal Academy intende chiedere alcune opere alla Tate. Impersonando i ruoli del richiedente (Jane) e del prestatore (Kate), ci hanno mostrato come si instaura il processo di prestito, come la valutazione del rischio sia costante da entrambe le parti e come l'elemento chiave sia la comunicazione.

Come la maggior parte degli iter di prestito, anche quello qui rappresentato non si svolge senza problemi. Ad esempio, il richiedente invia un grafico dei parametri climatici di una delle sale espositive, che si presenta così:

[immagine 3]

Va bene per una scultura in alabastro? Beh, anche con la massima benevolenza, no... Bisogna trovare un'area espositiva alternativa, e c'è qualche dubbio a causa del peso dell'opera e dei problemi di trasporto. Per un'altra opera, il richiedente decide infine di ritirare la richiesta di prestito. Il prestatore ha già investito del tempo per le misure conservative, così invia una fattura per i costi che, naturalmente, il richiedente non si aspettava e non aveva calcolato. Le cose vanno avanti per un po' in questo modo, ma alla fine si raggiunge un accordo positivo per entrambe le parti - e vissero felici e contenti...

Accidenti, vorrei tanto che tutte le richieste e le procedure di prestito fossero gestite nel modo civile, garbato e consensuale di questo scenario! Questo significa agire per il bene delle opere, delle istituzioni e, naturalmente, dei colleghi coinvolti. In breve: richiedente e prestatore devono lavorare insieme e discutere insieme, con franchezza, i rischi. Questa è la buona valutazione del rischio.

Quindi è intervenuta Eva-Lena Bergström con *Richieste e prestiti – calcolare i rischi*. Ha fatto una panoramica dei progressi nella valutazione del rischio nei prestiti e soprattutto dello sviluppo degli schemi di garanzia di stato [nel testo originale *indemnity*, qui tradotto con il termine *garanzia* usato nella nostra normativa, ndt].

. Alcuni dati e cifre che ricordo (o che potrei trovare tra i miei appunti):

- Nel 2009, 22 dei 30 paesi europei avevano uno schema di garanzia statale
- Da allora, 2296 mostre sono state coperte da garanzia statale e ci sono 16 casi noti di danno o perdita su più di 100000 opere in prestito (0,016%)
- Su 84 istituzioni che hanno partecipato al sondaggio di Eva, solo due non attuano qualche forma di valutazione del rischio

E' poi seguito uno sguardo approfondito ai dati risultanti dal sondaggio che i delegati ERC2014 sono stati invitati a compilare on-line prima della conferenza (che speriamo sarà pubblicato presto).

La successiva tavola rotonda riguardava la prassi di includere in alcuni contratti di prestito la clausola che il richiedente possa essere ritenuto responsabile per danni riscontrati entro sei mesi dalla fine del prestito. Questa è una clausola che sembra imporre al richiedente un rischio insostenibile. Ma un delegato tedesco ha sottolineato che potrebbe esserci un fraintendimento: nel diritto tedesco (per quel che ho capito, non essendo un avvocato) la domanda di risarcimento per un danno intervenuto durante il periodo di prestito deve essere presentata subito dopo che il prestito è rientrato. Questo non permette il risarcimento dei danni non immediatamente visibili, che si notano solo qualche tempo dopo il rientro, ma che sono chiaramente causati dalle condizioni esistenti durante il periodo di prestito. Quindi i contratti di prestito tedeschi spesso includono questa clausola che estende il tempo per eventuali azioni fino a sei mesi dal prestito.

È ormai evidente che la redazione dei contratti deve essere precisa e che l'assunzione di rischi eccessivi rispetto a quelli assicurabili non è accettabile. La richiesta e la concessione di prestiti sono compiti basilari dei musei, e i prestatori devono accettare che ogni prestito implichi qualche rischio che non può essere interamente addossato all'istituzione richiedente.

Translated by / tradotto da Silvia Telmon